

## PROTOCOLLO DI AZIONE

### **VIGILANZA COLLABORATIVA PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI PER IL RIMPATRIO**

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017.

#### CONSIDERATO CHE

- con riferimento ai centri di permanenza per il rimpatrio, l'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 113/2018 conv. in legge n. 132/2018 ha previsto che *“Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza,*

*concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.*

- ai sensi del già richiamato art. 2, comma 2-bis è previsto che “*Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2-ter*”;
- le procedure per l'affidamento degli interventi necessari sono espletate – sulla base delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - per ciascun C.P.R. dalle Prefetture competenti, che potranno avvalersi del supporto di INVITALIA spa (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa) o di quello dei competenti Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche;
- l'esigenza di semplificare le procedure rende opportuno che il Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività delle Prefetture, stazioni appaltanti, stipuli il presente protocollo previsto dall'articolo 213, comma 3, lettera h del decreto legislativo n. 50/2016 e comunichi preventivamente, in raccordo con la Prefettura di volta in volta interessata, gli interventi che si renda necessario realizzare.

## TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche l'Autorità), nella persona del suo Presidente f.f., Francesco Merloni;

il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nella persona del suo Capo Dipartimento, Prefetto Michele di Bari

E

i Prefetti di Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gorizia, Milano, Nuoro, Potenza, Roma, Torino, Trapani

sottoscrivono il presente

## PROTOCOLLO DI AZIONE

### **Articolo 1**

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione;

### **Articolo 2**

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

2. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti previa comunicazione da parte del Dipartimento, in raccordo con la Prefettura di volta in volta interessata, degli interventi che si renda necessario realizzare.

### **Articolo 3**

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità potrà in essere riguarda le procedure di aggiudicazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 113/2018 svolte dalla Prefettura sulla base dell'autorizzazione alla spesa rilasciata dal competente Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

### **Articolo 4**

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determina a contrarre;

b) i seguenti atti della procedura di affidamento:

- lettera di invito o inviti a presentare offerta, trattandosi di procedura negoziata;
- disciplinare di gara;
- capitolato;
- schema di contratto/convenzione;
- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- elenco dei partecipanti alla gara;
- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione;
- in fase di esecuzione, sono oggetto di verifica preventiva i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto, in applicazione della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 5 comma 2 del presente Protocollo.

Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

2. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

## **Articolo 5**

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. La Prefettura si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:  
*“ la Prefettura di..... si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.”.*

## **Articolo 6**

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
  - I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte della Prefettura interessata;
  - II. a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
  - III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla Prefettura interessata e, per conoscenza, al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno;  
In tale ipotesi, la Prefettura interessata:
    - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
    - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.

## **Articolo 7**

(Durata)

1. Il presente Protocollo decorrerà dalla data della sua sottoscrizione sino al termine stabilito dall’articolo l’art. 2 del decreto legge n. 113/2018 conv. in legge n. 132/2018 .

## **Articolo 8**

(Verifica intermedia)

1. Dopo il primo anno di collaborazione l’Autorità e la Prefettura procederanno ad una prima verifica dell’efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all’aggiornamento o adeguamento dell’oggetto della collaborazione per i successivi due anni.

2. Dopo un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione, le Prefetture interessate inviano all’Autorità un primo *report* relativo ai procedimenti/contratti che sono stati oggetto di vigilanza collaborativa specificando:

- la data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
- lo stato del procedimento;
- la presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso.

Il contenuto del suddetto *report* viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

### **Articolo 9**

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l’Autorità rende le proprie osservazioni nell’espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dalla Prefettura competente che si impegna a concedere l’accesso alle suddette note.

### **Articolo 10**

(Prerogative della Prefettura)

1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della stazione appaltante, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.

### **Articolo 11**

Il presente Protocollo è valido per ciascuna Prefettura a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell’atto munito di firma digitale.

Il Presidente dell’Autorità  
Nazionale Anticorruzione f.f.  
*Francesco Merloni*

 FRANCESCO  
MERLONI  
ANAC  
13.02.2020  
17:09:40 UTC

Il Capo del Dipartimento per le  
Libertà Civili e l’Immigrazione  
*Michele di Bari*

 MICHELE DI BARI  
MINISTERO  
DELL’INTERNO/97420690584  
06.02.2020 14:48:15 UTC

I Prefetti delle sedi di  
Bari, A. Bellomo  
Brindisi, U. Guidato  
Caltanissetta, C. Di Stani  
Gorizia, M. Marchesiello  
Milano, R. Saccone  
Nuoro, A. Bruzzese  
Potenza, A. Vardè  
Roma, G. Pantalone  
Torino, C. Palomba  
Trapani, T. Ricciardi